

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **240/1985** (ECLI:IT:COST:1985:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **11/10/1985**

Deposito del **14/10/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11089**

Atti decisi:

N. 240

ORDINANZA 22 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 25 ottobre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 261 bis del 6 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Marzona Enea ed altro, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel procedimento penale d'appello contro Marzona Enea e Cudini Alessandro, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 23 marzo 1984, dopo aver rilevato che con la sentenza di primo grado, emessa il 25 maggio 1983, gli imputati erano stati condannati per reati edilizi accertati nel luglio 1982, nonostante che avessero proceduto, in epoca anteriore alla sentenza, all'oblazione prevista dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, non riprodotto dalla legge di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (cfr. ora l'art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47), ponendosi l'esigenza di applicare, ai fini del decidere, l'art. 2, ultimo comma, c.p., che fa salvi gli effetti delle norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, sollevava, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, per contrasto con l'art. 77 Cost., il quale dispone che i decreti legge, se non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio;

considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.